



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 155 del 30 / 10 / 2023**

Oggetto: Esecuzione provvisoria del giudicato nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. Lavoro, n.3010/2023 pubbl. il 19/09/2023 , resa nel giudizio R.G.L n.7491/2020 promosso dal dipendente B. G. , con riserva di ripetizione delle somme da corrispondere alla ricorrente all'esito del proponendo giudizio di appello avverso la predetta statuizione.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 5212 .del 24/10/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 30/05/2022 il dipendente B. G. , già inquadrato al 4° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato a livello 6° dal 2019, in subordine al livello 5° sempre dal 2019, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Amap con il patrocinio dell'avv.to Marzia Bencivinni, eccependo in via preliminare la prescrizione del preteso diritto alle relative differenze retributive e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. All'udienza di comparizione del 1310/2022, il legale costituito per AMAP , faceva presente al Giudice che l'Azienda non avrebbe preso in considerazione proposte transattive vertenti giudizi promossi dai dipendenti, e ciò sino al completamento delle attività di ricognizione dei fabbisogni di personale in relazione alla prossima riorganizzazione aziendale.

Dopo l'espletamento delle prove testimoniali, il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 30/10/2023 pubbl. il 19/09/2023, con la quale il Giudice ha così statuito:

- *dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI livello da luglio 2019 e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di €23.24528 oltre accessori come per legge dall'01/08/2023;*
- *Pone a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.388,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, nonché quelle di CTU liquidate con separato decreto.*

Al fine di valutare la sussistenza di elementi idonei per proporre appello avverso la predetta sentenza, è stato chiesto dall'Ufficio scrivente apposito parere al legale della Società.

Con mail del 25/05/2023 l'avv.to Bencivinni ha reso il relativo parere evidenziando, che: 1) *"l'attività lavorativa del ricorrente- rappresentata dallo stesso come " fonte di decisione autonoma" non è classificabile né inquadrabile come tale; tant'è che l'inquadramento contrattuale è pacificamente ricompreso nell'attività di lavoro assegnata nella declaratoria di 4° livello. Ciò significa che, sulla scorta delle singole e varie esigenze funzionali – specificatamente dell'intera gestione della rete idrica cittadina, come da relazioni rese da questa AMAP - e' il RU dell'Unità PIM Amap, in questione ad agire in autonomia con le previste relative responsabilità, provvedendo a redigere operativamente il Piano Grande degli interventi previsti – di cui al Modello 4.4.6 PIM.3 denominato " Piano degli Interventi di manutenzione della Rete e degli impianto di distribuzione – Città di Palermo - che viene poi approvata dal RS Dist AMAP Responsabile del Servizio Distribuzione. Dato concreto e fattuale che si evince chiaramente dalla richiamata Certificata Procedura – già versata in atti – che, in particolare a punto 6 elenca in un prospetto riepilogativo le singole Responsabilità del Servizio PIM, facenti capo al RU – "Gestione e programmazione del Servizio e degli interventi tecnici"- ove la responsabilità del Responsabile di zona risulta palesemente essere secondaria rispetto al RU AMAP, non operando il dipendente/ sig B. (Resp. Di zona) in concreta autonomia*

gestionale. 2) Quanto infine, al richiamato Servizio di Reperibilità menzionato da parte ricorrente ed in sentenza, lo stesso NON PUO' essere inquadrato quale " mansionamento superiore".

In conseguenza di ciò, si ritiene opportuno dare provvisoria esecuzione alla sentenza del Tribunale, con il pagamento delle somme riconosciute al ricorrente, al fine di evitare l'avvio dell'azione esecutiva con aggravio di spese a carico della Società, fatto comunque salvo il diritto dell'Amap S.p.A. alla ripetizione delle somme da corrispondere alla dipendente in caso di riforma della sentenza all'esito del proponendo giudizio di appello.

Ciò posto, considerato che il ricorrente ha chiesto l'immediata esecuzione della sentenza, che peraltro è esecutività *ope legis*, e tutto ciò quindi determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione.

La predetta Unità, con e-mail del 09/06/2023 ha trasmesso i conteggi così determinati:

Sorte	€. 19.334,14
Oneri	€. 6.075,75
TFR	€. 1.432,16
RIVAL.	€. 2.996,77
INTER.	€. 914,37

Il tutto per un costo totale di Euro **€ 30.753,19**, oltre sanzioni INPS non determinabili, nonché il pagamento delle spese di lite pari ad **€.5.388,00** oltre IVA, CPA r spese generali come per legge.

Si propone pertanto delibera autorizzativa nel senso sopra rappresentato.

F.to Avv.to Angela M.Siciliano

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to **Avv.to Antonino Frenda**

La spesa di € **30.753,19**, graverà sul fondo rischi specifico.

L'importo complessivo delle spese legali per € **5.388,00** graverà sul Conto Economico 2023 alla voce "spese legali".

La spesa presunta di € **3.000,00** graverà sul conto economico 2023 della Società alla voce "spese legali" per la proposizione dell'appello.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. **Gaetano Melucci**

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

IL DIRETTORE GENERALE

F.to avv.to **Giuseppe Ragonese**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 27/10/2023. In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- In esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro n. n.3010/2023 pubbl. il 19/09/2023 , nel giudizio R.G.L. n. 7491/2020 promosso dal dipendente B. G. , autorizzare il pagamento in favore del predetto dipendente della complessiva somma di € **30.753,19** ;

- Autorizzare il pagamento delle spese di lite per una somma complessiva pari ad € **5.388,00** che devono essere distratti in favore dell'avv.to Alessandra Fazio;
- Autorizzare il Direttore Generale a proporre appello avverso la sentenza emessa del Tribunale Civile di Palermo sez. Lavoro n.3010/2023 pubbl. il 19/09/2023 resa nel giudizio R.G.L n.7491/2020 promosso dal dipendente G. B. , avvalendosi del patrocinio dell'avv.to Marzia Bencivinni, legale che ha patrocinato il primo grado del giudizio.

Il tutto con riserva del diritto di Amap di ripetizione delle somme pagate all'esito del proponendo appello.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

30/10/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino